

Il regime fiscale del Lussemburgo per i diritti di proprietà intellettuale

Al fine di potenziare la propria attrattiva, nel 2008 il Lussemburgo ha introdotto un regime fiscale competitivo per i redditi derivanti da una vasta gamma di diritti di proprietà intellettuale.

Tale regime prevede un'esenzione fiscale dell'80% sulle royalties e le plusvalenze maturate dai contribuenti del Lussemburgo su brevetti, copyright su software, marchi registrati, nomi a dominio, disegni o modelli. L'esenzione parziale si applica al reddito netto, corrispondente al reddito lordo decurtato delle spese direttamente connesse con tale reddito, inclusi eventuali interessi sui finanziamenti contratti in relazione a diritti di proprietà intellettuale, ammortamenti annuali e svalutazioni.

Le società lussemburghesi che beneficiano del regime fiscale sui diritti di proprietà intellettuale hanno dunque diritto a un'esenzione dell'80% sul reddito derivante da tali diritti, che si traduce in un'aliquota d'imposta effettiva del 5,76%. Inoltre, i diritti di proprietà intellettuale non concorrono alla definizione della base imponibile dell'imposta sul patrimonio netto.

Si fa presente che il regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale prevede una deduzione pari all'80% del reddito presunto per i brevetti sviluppati internamente dalle società lussemburghesi ai fini delle proprie operazioni aziendali. In altre parole, una società lussemburghese che abbia sviluppato internamente brevetti è autorizzata a dedurre un reddito figurativo pari all'80% dei compensi che avrebbe ottenuto da una terza parte (al netto di eventuali spese, svalutazioni e ammortamenti annuali).

Condizioni necessarie per beneficiare del regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale

L'applicazione dell'esenzione fiscale parziale è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Il diritto di proprietà intellettuale deve essere stato acquisito (o creato) dopo il 31 dicembre 2007.

La data di creazione per i brevetti, i marchi registrati, i disegni, i modelli e nomi a dominio è, in ciascun caso, la data di presentazione della domanda di registrazione. L'unica eccezione è il copyright sul software, per il quale non è contemplata la registrazione. In questo caso la data di creazione coincide con il giorno in cui viene portato a termine tutto il lavoro necessario per rendere operativo il nuovo software.

2. Il diritto di proprietà intellettuale non deve essere stato acquisito direttamente da una "società collegata"



Ai sensi della normativa lussemburghese, una "società collegata" è definita come:

- ▶ una società madre che detiene una partecipazione diretta di almeno il 10% nel capitale della società che acquisisce il diritto di proprietà intellettuale;
- ▶ una società controllata detenuta per almeno il 10% dalla società madre che acquisisce il diritto di proprietà intellettuale; o
- ▶ una consorella detenuta da una comune società madre che possiede una partecipazione di almeno il 10% sia nella consorella che nella società che acquisisce il diritto di proprietà intellettuale.

L'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale da una società indirettamente affiliata o da un azionista individuale non è dunque soggetta a tale limitazione.

3. Le spese direttamente connesse al diritto di proprietà intellettuale devono essere attivate, ossia iscritte all'attivo dello stato patrimoniale e aggiunte alla base imponibile nel corso del primo esercizio contabile per il quale la società intende avvalersi dei benefici di tale regime fiscale, nella misura in cui le spese connesse al diritto di proprietà intellettuale abbiano superato il relativo reddito.

Tali spese includono il prezzo di acquisizione o il costo dei materiali utilizzati per creare il diritto di proprietà intellettuale, le retribuzioni corrisposte ai dipendenti che hanno sviluppato il diritto di proprietà, ecc.

Conclusione

Il regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale del Lussemburgo ha una portata più ampia di quelli di altri paesi europei, anche se non copre i diritti d'autore sulle opere letterarie, musicali, cinematografiche o artistiche di altra natura. Tale regime pone chiaramente il Lussemburgo nella posizione di giurisdizione privilegiata in Europa per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Oltre all'interessante regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale, ad accrescere l'attrattiva del Lussemburgo contribuisce il fatto che le società lussemburghesi beneficiano delle direttive UE e dei numerosi trattati fiscali che possono ridurre o eliminare le ritenute alla fonte operate all'estero sui pagamenti transfrontalieri di royalties.

Per ulteriori informazioni si prega di contattarci al numero telefonico **+352.26.92.55-1** o all'indirizzo e-mail experta@experta.lu.

Lussemburgo, gennaio 2011

La presente scheda informativa intende fornire una sintesi degli aspetti salienti del regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale vigente in Lussemburgo, nonché delineare alcuni aspetti della normativa in vigore. Si consiglia di consultare Experta Luxembourg prima di assumere qualsiasi iniziativa, poiché il presente documento non può da solo spiegare tutti gli aspetti attinenti al regime fiscale per i diritti di proprietà intellettuale vigente in Lussemburgo. Le informazioni contenute nella presente scheda informativa hanno finalità puramente illustrative e non devono essere interpretate come una consulenza giuridica o fiscale.